



**PROVINCIA DI MANTOVA
AVVISO PER LA RACCOLTA DI CURRICULA PER LA DESIGNAZIONE DI UN
RAPPRESENTANTE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA NEI SEGUENTI CONSORZI DI
BONIFICA:**

**“TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO”, “TERRITORI DEL MINCIO” “GARDA CHIESE”
e “NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO”**

QUINQUIENNIO 2023-2027

Il Presidente della Provincia di Mantova, ai sensi dell’articolo 16 commi 7 e 8 del regolamento regionale n. 1 del 8 giugno 2012 che disciplina il procedimento elettorale per la nomina del consiglio di amministrazione dei consorzi di bonifica deve procedere alla designazione del rappresentante provinciale nei seguenti consorzi di bonifica:

“Terre dei Gonzaga in Destra Po”

“Territori del Mincio”

“Garda Chiese”

“Navarolo Agro Cremonese Mantovano”

per il prossimo mandato amministrativo quinquennale (2023-2027).

Gli interessati a far parte del consiglio di amministrazione di uno dei consorzi di bonifica sopra indicati, in rappresentanza della Provincia di Mantova

SONO INVITATI

ad inviare all’ente – secondo le modalità sotto specificate, **domanda corredata da curriculum** con indicazione del titolo di studio e dell’esperienza professionale acquisita.

Il Consiglio Provinciale con propria deliberazione n.2 del 17 febbraio 2022 ha determinato gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni.

Con questo avviso sono garantite forme di pubblicità preventiva al fine di consentire, oltre che ai consiglieri, agli ordini e collegi professionali, alle associazioni, agli enti e ai cittadini di formulare proposte di candidatura.

Di seguito si riportano i **requisiti richiesti** per essere designati **rappresentanti della Provincia nel consiglio di amministrazione dei consorzi di bonifica** **“Terre dei Gonzaga in Destra Po”, “Territori del Mincio”, “Garda Chiese”, “Navarolo Agro Cremonese Mantovano”**:

Criteri generali

- Trattandosi di nomine di carattere fiduciario, criterio prioritario di scelta del designato sarà la coerenza dell'esperienza maturata con gli indirizzi politici e programmatici dell'amministrazione, ovvero la ritenuta idoneità del designato a garantire nell'esercizio dell'incarico amministrativo presso il Consorzio di destinazione, una gestione coerente con gli indirizzi di politica amministrativa della Provincia di cui la persona designata costituisce espressione;

- nelle designazioni dovranno essere assicurate condizioni di pari opportunità ai sensi del Codice delle Pari Opportunità fra uomo e donna adottato con decreto legislativo 11 Aprile 2006, n. 198;

- i rappresentanti della Provincia dovranno possedere i seguenti requisiti:

Requisiti generali

- 1) Cittadinanza italiana oppure in uno stato dell'unione europea;
- 2) Godimento dei diritti civili e politici del paese di provenienza;
- 3) Avere i requisiti per essere eletti amministratori locali, se cittadini italiani oppure avere i requisiti per essere eletti nelle rispettive assemblee elettive degli stati membri dell'Unione;

Incompatibilità esclusioni e divieti

- 1) Non trovarsi in una delle cause ostative alla candidatura a Consigliere Provinciale di cui all'articolo 10 comma 1 del Dlgs 31-12-2012 n. 235 "incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali", o in una delle cause di sospensione o decadenza di diritto di cui all'articolo 11 del medesimo decreto (vedi nota in calce *1) e non avere procedimenti penali in corso per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
- 2) Non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera d), e commi da 2 a 7 del Dlgs n. 39/2013 "inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione" (vedi nota in calce**2)
- 3) Non svolgere attività professionali imprenditoriali incompatibili o configgenti con gli scopi e gli interessi del consorzio in cui si viene nominati;
- 4) Non avere motivi di conflitto in atto con la Provincia di Mantova e con il Consorzio per il quale è candidato/a;
- 5) Non trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità/incompatibilità stabilita dalla legge (Dlgs n. 39/2013), dal Regolamento Regionale 8 giugno 2012 n. 1 "Disciplina del procedimento elettorale dei consorzi di Bonifica ai sensi dell'articolo 82 L.R. 31/2008", dagli statuti e dai regolamenti elettorali degli enti interessati dalle nomine (di cui si allegano i relativi estratti);
- 6) Non essere stato destituito o dispensato da un impiego precedente espletato in una pubblica amministrazione, nonché essere decaduto da un precedente impiego;
- 7) Non trovarsi in uno stato di interdizione, inabilitazione o fallimento fino alla sentenza di riabilitazione, o essere stato condannato a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea ai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- 8) Non trovarsi nella condizione di coniuge, ascendente, discendente, parente e affine fino al terzo grado civile del Presidente della Provincia.
- 9) Non trovarsi nella condizione di affine o parenti entro il quarto grado con amministratori o dirigenti dell'ente in cui ci si candidi;

- 10) Il conferimento dell'incarico a favore di lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza è consentito esclusivamente a titolo gratuito secondo le previsioni dell'art. 5, comma 9 del D.l. n. 95/2012, convertito nella l. n. 135/2012; (vedi nota in calce ***3).
- 11) Non essere stato revocato, per motivate ragioni, dalla carica assunta a seguito di nomina o designazione da parte della Provincia di Mantova, presso enti, aziende e istituzioni

E' inoltre fatto divieto ai rappresentanti, per la durata del loro mandato, di assumere incarichi di consulenza remunerati dai consorzi a cui sono stati designati, pena la decadenza dal mandato.

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità ed esclusione nel corso del mandato comporta la revoca della nomina/designazione.

Si precisa, inoltre, che è fatto divieto ai rappresentanti nominati, per la durata del loro mandato, di assumere incarichi di consulenza remunerati dagli enti, aziende ed istituzioni presso i quali sono stati designati, nonché da società da questi controllate, pena la decadenza dal mandato.

Requisiti culturali e professionali

I rappresentanti della Provincia per il consiglio di amministrazione dei Consorzi di Bonifica per i quali si procede al rinnovo delle rispettive cariche amministrative, debbono essere scelti con criteri di competenza politico-amministrativa, professionalità ed idoneità in relazione alla natura dell'incarico da ricoprire.

La competenza, la professionalità ed idoneità sono desunte, in linea di massima, dai titoli di studio, dalle esperienze ed attività pregresse di amministrazione in aziende pubbliche e private, da particolari esperienze acquisite in campo imprenditoriale, professionale, dall'aver ricoperto cariche pubbliche, da attività di insegnamento, docenza ecc.

Il possesso di tali requisiti dovrà essere documentato con adeguato "curriculum".

Adempimenti dei soggetti nominati

I rappresentanti della Provincia presso i consigli di amministrazione dei Consorzi di Bonifica sono tenuti, nell'espletamento del loro mandato, a conformarsi alle linee programmatiche di mandato e ad ogni altro atto di indirizzo.

Nei provvedimenti di designazione sono definiti gli obblighi di relazione e di informazione rispetto all'attività del Consorzio di Bonifica in cui i rappresentanti della Provincia sono designati e gli atti di indirizzo che vengono comunicati agli stessi all'atto dell'accettazione.

Gli indirizzi possono essere comunicati anche in seguito, dopo che sono stati approvati se adottati successivamente.

Il Presidente e i Dirigenti di riferimento competenti negli ambiti di intervento dei Consorzi di Bonifica possono richiedere in qualsiasi momento informazioni, dati, relazioni alle persone designate in rappresentanza della Provincia di Mantova.

I designati sono tenuti a riferire e relazionare al Presidente su sua richiesta o direttamente quando ve ne sia la necessità, sull'attività svolta e sull'andamento gestionale del Consorzio di Bonifica in cui operano.

Revoca

Il Presidente può revocare, ai sensi del comma 8 dell'articolo 50 del testo unico degli enti locali la persona designata quando viene a mancare il rapporto fiduciario, quando la persona designata, nell'espletamento delle proprie funzioni non si conforma alle linee programmatiche

di mandato, quando è inadempiente nell'osservanza dei propri doveri e in genere agli obblighi definiti espressamente nei decreti di designazione.

Il Presidente, prima della revoca, comunica all'interessato le contestazioni e il soggetto designato potrà, nei termini stabiliti, opporre le proprie argomentazioni. Il provvedimento di revoca dovrà essere adeguatamente motivato.

Pubblicità

I decreti di designazione presidenziale sono pubblicati all'albo pretorio online della Provincia.

Modalità per la presentazione della candidatura:

Chiunque sia interessato a ricoprire gli incarichi riferiti agli Enti, Istituzioni ed Aziende indicati nella tabella di cui sopra, può dichiarare la propria disponibilità, con le modalità di seguito indicate, entro e non oltre il termine del **26 OTTOBRE 2022**

Le istanze di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, corredate dal proprio *curriculum* e dal modello di autocertificazione ivi allegato, devono pervenire esclusivamente con la seguente modalità:

- mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), all'indirizzo PEC **provinciadimantova@legalmail.it**. L'istanza e gli allegati, inviati secondo la predetta modalità, dovranno pervenire entro le ore 23.59 del giorno di scadenza sopra indicato. Trasmettere la scansione dell'istanza sottoscritta con firma autografa dal soggetto interessato alla selezione e degli allegati, unitamente a copia fronteretro (scansione in formato pdf) del proprio documento d'identità in corso di validità, in unico file in formato PDF. In alternativa la domanda inviata può essere sottoscritta dal candidato con firma digitale.

La Provincia si riserva di procedere alle notifiche necessarie sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Qualora dall'accertamento risulti l'esistenza di cause ostative alla designazione o il mancato o incompleto possesso dei requisiti richiesti, si procederà a dichiarare la decadenza e la cessazione dall'incarico ai sensi della normativa in materia.

Il presente avviso è consultabile sul sito Internet di questa Provincia all'indirizzo: www.provincia.mantova.it, nella sezione "Albo Pretorio online" e nella sezione "Bandi Concorsi Contributi", sottosezione "Avvisi Pubblici".

La pubblicazione del presente avviso costituisce una forma di pubblicità-notizia in ottemperanza agli indirizzi fissati dal Consiglio Provinciale in materia di nomine.

La presentazione della domanda e del curriculum non impegna alla nomina.

Per contatti: Rossana Sacchelli 0376/204221
Cristina Paparella 0376/204251

Indirizzi web da cui scaricare gli statuti dei Consorzi di Bonifica per cui si deve procedere al rinnovo degli organi consortili:

Terre dei Gonzaga in destra Po:

<https://www.gonzagadxpo.it/8-consorzio-di-bonifica-terre-dei-gonzaga-in-destra-po/368-elezioni-per-il-rinnovo-del-consiglio-di-amministrazione-quinquennio-2018-2022>

Territori del Mincio:

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_d_fR58TWAhVI0hoKHxJxDGEQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.territoridelmincio.it%2F&usq=AFQjCNEQt6aQcvJHrH7rDsCKVsRr7ICvaA

Garda Chiese:

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC4_ul58TWAhVD2BoKHcl_Al8QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gardachiese.it%2F&usq=AFQjCNEDuPC1pjYesnWCN64n34mMOsOSNg

Navarolo Agro Cremonese Mantovano:

<http://www.navarolo.it/statuto.asp>

Indirizzo web in cui scaricare il regolamento regionale 8 giugno 2012 n. 1 “disciplina del procedimento elettorale dei consorzi di Bonifica ai sensi dell’articolo 82 L.R. 31/2008”.

Link:

https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=rr002012060800001&view=showdoc&iddoc=rr002012060800001&selnode=r002012060800001

Allegati:

- a) Estratto inconfiribilità/incompatibilità Consorzio Terre dei Gonzaga in Destra Po
- b) Estratto inconfiribilità/incompatibilità Consorzio Territori del Mincio
- c) Estratto inconfiribilità/incompatibilità Consorzio Garda Chiese
- d) Estratto inconfiribilità/incompatibilità Consorzio Navarolo Agro Cremonese Mantovano

- e) Modello di presentazione della candidatura

Informativa sulla protezione dei dati personali

La Provincia di Mantova, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), informa che il trattamento è svolto in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali e i dati raccolti saranno conservati nei propri archivi per le sole finalità previste dalla normativa. Ai sensi degli artt. 15-22 e 77 del GDPR, sono garantiti i diritti dell’interessato.

Per consultare l’informativa completa accedere al seguente link:

<https://www.privacylab.it/archive.php?id=2025828&idDoc=51&idTarget=403830&output=html>

Mantova lì 10 ottobre 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Maurizio Sacchi

Nota *1

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 10 Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'[articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'[articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), o per un delitto di cui all'[articolo 73](#) del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'[articolo 4, comma 1, lettere a\) e b\), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o **del presidente**, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

Art. 11 Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c); b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale. 3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. 4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto. 5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che

hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. 6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina. 7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione. 8. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 10, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi. 9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni

Nota2**

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190

Capo II

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Art. 3 *Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione*

In vigore dal 4 maggio 2013

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale * , non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'[articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97](#), l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

* **reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:**

"Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione"

Si tratta dei seguenti reati:

- 314 peculato
- 315 malversazione a danno di privati
- 316 peculato mediante profitto dell'errore altrui
- 316 bis malversazione a danno dello stato
- 316 ter indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- 317 concussione
- 317 bis pene accessorie
- 318 corruzione per l'esercizio della funzione
- 319 corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- 319 bis circostanze aggravanti
- 319 ter corruzione in atti giudiziari
- 319 quater induzione indebita a dare o promettere utilità
- 320 corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- 321 pene per il corruttore
- 322 istigazione alla corruzione
- 322 bis peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della corte penale internazionale o di organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri
- 322 ter confisca
- 323 abuso d'ufficio
- 323 bis circostanza attenuante
- 324 interesse privato in atti d'ufficio
- 325 utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio
- 326 rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio
- 327 eccitamento al dispregio e incitamento al vilipendio delle istituzioni, delle leggi e degli atti delle autorità
- 328 rifiuto di atti d'ufficio- omissione
- 329 rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
- 330 abbandono collettivo di uffici pubblici, impieghi, servizi o lavoro
- 331 interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
- 332 omissione di doveri d'ufficio in occasione di abbandono di doveri d'ufficio o di interruzione di un pubblico servizio
- 333 abbandono individuale di un pubblico ufficio servizio o lavoro
- 334 sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

- **Nota***3**

Decreto legge 6-7-2012 n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario

Art. 5

Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

Comma 9 E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.